Ravvedimento operoso

L'istituto del ravvedimento operoso consente di sanare spontaneamente la violazione della normativa sul diritto annuale, beneficiando di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera B del D.M. n. 54/2005 [1].

Affinché si perfezioni il ravvedimento, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, a partire dal giorno successivo alla scadenza e fino alla data del pagamento.

In particolare, il contribuente, che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento del diritto annuale, deve provvedere a versare:

- l'importo del tributo dovuto e non versato o versato in misura insufficiente
- l'importo della sanzione ridotta al 6% (come più volte chiarito dal MISE [2])
- l'importo degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera

Chi può ravvedersi

- le **imprese già iscritte** al Registro delle Imprese che non hanno versato il diritto annuale alla data di scadenza ordinaria;

- le **imprese nuove iscritte** che non hanno versato il diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.

La violazione non deve essere già stata constatata e comunque non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

Termini e scadenze

Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è **entro un anno dalla commissione della violazione.** Nel caso in cui il termine differito cada di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo successivo. La data di commissione della violazione è quella della scadenza originaria dell'obbligo del pagamento oppure quella entro cui il contribuente avrebbe potuto versare con maggiorazione dello 0,40% se - e solo se - nel periodo fra la scadenza originaria e quella per il pagamento con maggiorazione il contribuente ha effettuato un versamento parziale (circ. AE 27 del 2 agosto 2013 [3] recepita con circ. MISE 172574 del 22 ottobre 2013 [4]).

N. B.: **Il ravvedimento operoso lungo** effettuato entro due anni dalla violazione, introdotto dalla legge di stabilità 2015, **non riguarda il diritto annuale**, ma solo i tributi gestiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Modalità di pagamento

Il pagamento del tributo può avvenire alternativamente utilizzando

[5]	Utilizzando l'apposito portale nazionale nel quale, inserendo il codice fiscale dell'impresa, è possibi successivamente, procedere al pagamento mediante il sistema **PagoPA** [5]. La procedura è semplice ed intuitiva. E' sufficiente seguire le istruzioni illustrate ad ogni passo.
	Utilizzando il Modello F24, la cui compilazione deve avvenire come di seguito: **contribuente**: al fine della corretta attribuzione del pagamento all'impresa è necessario indicare i anagrafici e il domicilio fiscale; **sezione da compilare**: sezione IMU e altri tributi locali; **codice ente/ codice comune**: CA **codice tributo**: **3850** per il diritto annuale, **3851** per gli interessi, **3852** per le sanzioni; **anno di riferimento**: 20..; **importi a debito versati**: indicare gli importi dovuti in base ai calcoli effettuati (sede + eventuali u arrotondati all'unità di euro. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale annuo vigente con maturazione giornaliera. La sanzione si calcola in misura ridotta al 6% del tributo omesso. non sono ammessi versamenti di sanzioni con codice tributo diverso da 3852, quindi non è possib regolarizzazione con codice 8911 prevista per i modelli F24 a saldo zero.

Normativa Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 [1]

Regolamento sanzioni amministrative diritto annuale

Circolare Agenzia Entrate 27/E [3]

Circolare MISE 172574 del 22 ottobre 2013 [6]

Applicabilità al diritto annuale della circolare Agenzia Entrate 27/E

Contatti

Diritto annuale **[7]**

Unità organizzativa Diritto annuale
IndirizzoLargo Carlo Felice, 72 - Cagliari
CAP09124

Telefono070/60512/322-418-359
Emaildirittoannuale@caor.camcom.it
PECdirittoannuale@pec.caor.camcom.it
Orari
Contatti telefonici:

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00.

Per le questioni di maggiore complessità è possibile richiedere un appuntamento via mail o telefonicamente

Ultima modifica: Giovedì 20 Maggio 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating Media: 2.5 (6 votes)

Rate

Source URL: https://www.caor.camcom.it/registro-imprese/diritto-annuale/ravvedimento-operoso

Collegamenti
[1] https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-04-19&atto.codiceRedazionale=005G0076&tipoDettaglio=multivigenza&qId=&tabID=0.1609177884256312&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true
[2] https://www.caor.camcom.it/sites/default/files/circolare_mise_del_30_dicembre_2008.pdf
[3] https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7B9C5355B8-03C6-4755-A4CD-121F167CA07E%7D
[4] https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/nota_agenzia_entrate_n%2027-2013-17-ottobre.pdf
[5] https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/calcolo?execution=e2s1
[6] https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/nota_agenzia_entrate_n 27-2013-17-ottobre.pdf
[7] https://www.caor.camcom.it/contatto/diritto-annuale